

AVV. NICOLA ROMANIN
VIA STATUTO, 15
44015 – PORTOMAGGIORE (FE)
TEL. 0532 813149 – FAX 0532 1911527
e-mail: avvnicolaromanin@gmail.com

TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO

RICORSO DI MERITO A SEGUITO DI RICORSO EX ART 700 c.p.c.
iscritto al n. 660/2024

Proposto da:

MICHELE GREIF, nato a Padova il 13/03/1970, residente in Ferrara, Via
Ravenna, 610/A, C.F.: GRFMHL70C13G224H,
rappresentato, giusta delega rilasciata in calce al presente atto ed allegata al
fascicolo telematico, dall'avv. ROMANIN NICOLA (C.F.
RMNNCL68C12D577N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Portomaggiore, Via Statuto 15 (pec:
nicola.romanin@ordineavvocatiferrara.eu – fax 0532.1911527)

RICORRENTE

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (Cod. Fisc.
80185250588) con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a –

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna Cod. Fisc. 8008820385,
pec: csafe@postacert.istruzione.it

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale
all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ;

e

Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna, Via A. Testoni, 6,
pec: **bologna@mailcert.avvocaturastato.it**

e nei confronti - resistenti – - dei Docenti nominati nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Ferrara per la classe di concorso A26 per l'Istituto Remo Brindisi,

PAROLE CHIAVE:

inserimento Graduatoria Provinciale delle Supplenze; selezione in base all'algoritmo; mancata nomina; accoglimento della domanda cautelare; inottemperanza dell'ordinanza cautelare.

Sommario

premesse	2
I. Inserimento nella graduatoria GPS	4
2. incarico per le supplenze anno scolastico 2024/2025	5
3. errore dell'algoritmo ovvero violazione delle norme di rango superiore.....	7
4. Situazione lavorativa attuale del prof. Michele Greif.	10
CONCLUSIONI	12
PRODUZIONE DOCUMENTALE.....	12
01. graduatoria provinciale supplenze 2024.pdf	12
02. istanza Greif 05-08-2024 .pdf.....	12
03. nomina a.s. 2022-2023.pdf	13
Dichiarazione di valore	13

premesse

con ricorso ex at. 700 c.p.c. in data 23/09/2024, il prof. Michele Greif si rivolgeva all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ferrara, al fine di

chiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza, lamentando la mancata attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31/08/2025, classe di concorso A026, presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi di Comacchio. [15.](#) Il Giudice adito, con decreto in data 27/09/2024, fissava per il 31 ottobre 2024 l'udienza di comparizione delle parti, individuate dal ricorrente nel Ministero dell'Istruzione e del Merito, Nell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, nonché, in qualità di controinteressati, dei docenti nominati nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Ferrara per la classe di concorso A26 per l'Istituto Remo Brindisi.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, anche per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e per l'Ambito Territoriale di Ferrara, mentre i docenti nominati sul posto ambito dal prof. Greif (ai quali il ricorso veniva notificato per pubblici proclami) omettevano di costituirsi.

Ad esito dell'udienza del 31/10/2024, con ordinanza in data 31/10/2024, comunicata in data 04/11/2024, il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., così si pronunciava:

“visto l’art. 669 octies c.p.c. accoglie il ricorso e per l’effetto, previa disapplicazione dell’art. 12 comma 10 O.M. n. 88/2024 e del bollettino di nomina del 12.9.2024 nella parte in cui gli incarichi sono stati attribuiti a docenti con punteggio di graduatoria inferiore a quello del ricorrente, ORDINA al Ministero convenuto di attribuire al ricorrente MICHELE GREIF l’incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2025 per la classe di concorso A026, presso l’I.S.S. “Remo Brindisi”, o in subordine, presso altro Istituto rientrante tra quelli inseriti nell’istanza di conferimento di incarichi ed in relazione alle classi di concorso indicate.

Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE alla rifusione delle spese di lite di MICHELE GREIF che liquida in complessivi € 2.608,00, oltre al 15%

sul compenso per spese forfettarie ad € 259,00 per contributo unificato oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. [10.](#)

L'ordinanza veniva notificata in data 05/11/20254 all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Avvocatura Generale dello Stato e all'Avvocatura Territoriale dello Stato di Bologna. [11.](#)

Non risulta proposto reclamo avverso detta ordinanza.

In mancanza di spontaneo adempimento, con PEC inviata in data 11/11/2024, il sottoscritto difensore chiedeva *“l'immediato conferimento al prof. Michele Greif dell'incarico a tempo determinato sino al 31/08/2025”*. [14.](#)

Il convenuto, tuttavia, ometteva di eseguire l'ordine impartito dal Giudice con ordinanza del 31/10/2024.

Occorre dire che dopo il deposito del ricorso, e prima dell'udienza di comparizione, il prof. Greif aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto G. Carducci di Ferrara, con scadenza fissata per il 31/12/2024, salvo nomina sulla cattedra dei vincitori del concorso indetto, circostanza che avrebbe legittimato l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro, come da atto di nomina. [09.](#)

Tuttavia, alla data della redazione del presente ricorso, l'ordinanza non è stata eseguita.

Pertanto, affinché l'ordinanza (non eseguita) non perda efficacia, visto l'art. 669 *octies* c.p.c. il prof. Greif ripropone al Giudice del Lavoro, nella fase di merito, la domanda svolta in via cautelare, sulla base degli stessi argomenti di fatto e diritto.

I. Inserimento nella graduatoria GPS

Il ricorrente, abilitato all'insegnamento, è iscritto nella Graduatoria Provinciale delle Supplenze per la provincia di Ferrara (da qui: GPS) , di cui al D.D. prot. 27991 del 30/08/2022, valevoli per l'a.s. 2024/2025, con 55 punti, Classe di concorso 026, posto in graduatoria 68. [01.](#)

In data 05/08/2024 il Prof. Michele Greif ha formalizzato l'istanza per ottenere il conferimento dell'incarico delle supplenze ex art. 12 O.M. 88/2024.

Alla data della domanda, il Prof. Greif non era a conoscenza della disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che, infatti, vengono resi noti solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il Prof. Greif presentava detta istanza con riferimento a varie classi di concorso, tra le quali la classe A026 (insegnamento di matematica). Per la classe di concorso A026 veniva indicata quale sede di preferenza l'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, codice FEIS008008, tipologia di incarico annuale (con scadenza 31/08/2025). Si tratta dell'Istituto Scolastico ove il ricorrente aveva prestato attività di docenza, nella stessa classe di concorso, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, pertanto, tale opzione avrebbe garantito la continuità didattica. [02.](#)

Come detto, il Prof. Greif nell'istanza del 05/08/2024 ha indicato la disponibilità per sette classi di concorso e per vari istituti scolastici (per tutti con contratto annuale), ma il contenzioso riguarda l'assegnazione del posto relativo alla classe A026 per l'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi, per il quale vi sono state violazioni di legge con lesione dei diritti del ricorrente.

2. incarico per le supplenze anno scolastico 2024/2025

Per il conferimento degli incarichi di supplenza, in data 6/9/2024 l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Ferrara, ha pubblicato il bollettino del primo turno di nomina per le assegnazioni dei posti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024.

Tali nomine, avvengono attraverso una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base

di un incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione della OM 88/2024 art. 12, comma 5.

Con la prima selezione del 06/09/2024, il Prof. Greif non ha ottenuto la cattedra per la classe A026 presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, in quanto le cattedre disponibili per la tipologia contrattuale prescelta (contratto annuale fino al 31/08/2024) venivano assegnate ad altri candidati, collocati, rispettivamente, ai posti n. 32 e 39 e 61 della graduatoria. [05.](#)

La selezione operata dal software, poi, è proseguita oltre la posizione del Prof. Greif (68), per il conferimento di incarichi della classe A026 con tipologia "spezzone" negli Istituti Purgatti e Levi Montalcini, per i quali il ricorrente non aveva prestato la preferenza (né per le modalità contrattuali né per la sede). Gli spezzoni, quindi, venivano assegnati agli aspiranti docenti collocati alle posizioni 84 e 88 della graduatoria.

Quindi, il Prof. Greif veniva escluso dalla prima selezione del 6/9/2024, nella quale sono stati assegnate tutte le cattedre di matematica (classe A026) per l'Istituto Remo Brindisi. Su tale assegnazione non ci sono questioni.

Tuttavia, due degli assegnatari di tali cattedre, in quanto vincitori di concorso, hanno rinunciato al posto, rendendo quindi necessario, per l'Ufficio Scolastico Regionale, procedere ad una nuova selezione per la copertura dei Posti della classe di concorso A026 per l'Istituto Superiore Remo Brindisi (ovviamente anche per altri posti che, come detto, non interessano il presente contenzioso).

In data 11/09/2024 pertanto usciva il nuovo bollettino, che per la classe di concorso A026, posto Istituto Remo Brindisi, ha assegnato due cattedre per un contratto annuale (in sostituzione dei due rinunciatari chiamati con la prima selezione) i docenti: Franceschi Michele e Cervi Iacopo, i quali rientravano nella graduatoria delle supplenze rispettivamente nelle posizioni 101 e 103. [07.](#)

Si tratta di due docenti che per la classe di concorso A026, cattedra dell'Istituto Superiore Remo Brindisi, erano collocati in una posizione più bassa della graduatoria rispetto al Prof. Greif, che li distanziava, in posizione migliore, di ben 33 e 35 posti.

3. errore dell'algoritmo ovvero violazione delle norme di rango superiore.

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c., il prof. Greif aveva ipotizzato che l'algoritmo utilizzato dal Ministero per le nomine dalle GPS avesse dei malfunzionamenti, pur premettendo che avrebbe dovuto essere il Ministero a garantire il corretto funzionamento dell'algoritmo.

Inoltre, il ricorrente ipotizzava la violazione delle norme di diritto, in primis dell'OM 88/2024 nonché di quest'ultima delle norme di rango superiore.

Come detto, l'art. 12, comma 5, dell'OM 88/2024 (peraltro identica alla OM 112/2022 per il biennio precedente), stabilisce che: *“L'art. 12 al comma 5 così recita: “gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”*

Quindi, la selezione deve tener conto della classe di concorso, del posto in graduatoria e della tipologia contrattuale scelta. Il sistema – presumibilmente, ma non è oggetto di contestazione - ha operato correttamente la prima selezione, laddove il prof. Greif è stato preceduto da aspiranti docenti che si trovavano per il contratto annuale in posizione migliore, mentre è stato escluso per i due “spezzoni” a disposizione, non avendo egli espresso una preferenza per tale incarico.

Invece, è stato sollevato un errore nell'algoritmo, che nella seconda fase ha escluso il ricorrente dagli incarichi liberatisi per la classe A026 presso

l'Istituto Superiore Remo Brindisi con contratto annuale, assegnando gli incarichi a candidati collocati in una posizione inferiore della graduatoria, scorrendo la graduatoria solo verso il basso.

Anche a voler ammettere che l'algoritmo sia funzionante e conforme alle norme dettate dalla O.M. 88/2024, come ha spiegato il convenuto nel procedimento cautelare, vi è violazione delle norme di rango superiore, ed in particolar modo dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022). Nel caso di specie, allo stato non risultano legittimazioni alle deroghe al principio meritocratico (possibili, per esempio, nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992).

Si ribadisce, che l'attribuzione delle supplenze non poteva che basarsi sul criterio dell'ordine di preferenza espresso in domanda e la posizione in graduatoria (cfr. Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n. 2813 del 2022, reso in sede cautelare in situazione simile, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS).

La scelta del Prof. Greif per la modalità *“contratto annuale fino al 31/08/2024”* non poteva che escluderlo dalle nomine per contratti diversi (fine attività didattiche, spezzoni), ma non per il contratto annuale attribuito.

L'art. 12, comma 4, stabilisce che: *“4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b),*

da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”

La norma è chiara. Ad esito della prima selezione, il candidato è rinunciatario rispetto alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ma, per tornare al caso di specie, non si può nemmeno ipotizzare che il Prof. Greif sia stato escluso dalla graduatoria per avere scelto una sede preclusiva di altre (per le quali si fosse presentata la disponibilità), dal momento che egli risulta scavalcato proprio nella sede per la quale aveva espresso la preferenza prioritaria e per la stessa tipologia contrattuale.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di utilizzo della procedura automatizzata basata su un algoritmo, la giurisprudenza amministrativa richiede alcuni requisiti: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nella fattispecie in esame, non risulta che sia resa pubblica la modalità di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e la motivazione alla base della attribuzione di incarichi a docenti con punteggio nella GPS inferiore.

Il Ministero costituitosi in giudizio ha rivendicato la correttezza della procedura affidata all'algoritmo, nonché la legittimità dell'ordinanza ministeriale anche alla luce delle norme di rango inferiore.

Tuttavia, il Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso ha sancito che *“i principi posti dall'o.m ed il divieto di scorrimento verso l'alto si palesano” in contrasto con il principio meritocratico di cui la graduatoria è espressione e, di conseguenza, con quello, di rango costituzionale, del buon andamento e correttezza della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché sacrifica la posizione nelle graduatorie dei docenti che non hanno rinunciato a determinati posti, per ragioni che l'amministrazione scolastica non ha nemmeno spiegato nella memoria di costituzione”*.

Peraltro, come il Giudice del Lavoro ha fatto notare, il Ministero, nelle premesse dell'ordinanza, ha espresso la consapevolezza delle discrepanze che avrebbero potuto sorgere, ma non ha modificato il metodo stabilito per le nomine, ricalcando con l'ordinanza del 2024 le stesse modalità di cui alla precedente ordinanza del 2022, sulla quale si era già formata giurisprudenza a seguito di ricorsi di docenti esclusi dalle nomine.

Il Tribunale di Ferrara, inoltre, ha affermato la violazione di altra la *“norma di rango primario che presiede al reclutamento dei docenti a tempo determinato, art. 4 L. 124/1999, prevede, appunto, l'uso delle graduatorie, ma non prevede affatto che lo scorrimento della graduatoria debba avvenire solo verso il basso”*

4. Situazione lavorativa attuale del prof. Michele Greif.

Come detto, il prof. Greif ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 23/09/2024 con il Liceo Carducci di Ferrara, sede distaccata di Bondeno. Si tratta di un contratto con scadenza sino al 31/12/2024, per la classe A027 - MATEMATICA E FISICA su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 25/09/2024 e cessazione al 31/12/2024. [09.](#)

Tale contratto prevedeva la clausola di cessazione anticipata rispetto alla scadenza del 31/12/2024, *“qualora sia individuato l'avente titolo secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”*.

In effetti, l'avente diritto ad esito della procedura concorsuale è stato individuato, e in data 10/12/2024 la segreteria del Liceo Carducci ha comunicato al ricorrente la cessazione da tale data del rapporto di lavoro.

Tuttavia, l'assegnatario della cattedra, prof. Vito Giardinelli, ha accettato la nomina ma ha chiesto l'aspettativa. Conseguentemente, in data 11/12/2024 la Dirigente Scolastica prof.ssa Lia Bazzanini, ha telefonato al ricorrente per chiedere se fosse disponibile ad un contratto a termine sino al 30/06/2024 per la cattedra A27 presso il Liceo Carducci. In attesa di formalizzare la nomina, in data 11/12/2024 ha sottoscritto la presa in servizio. [12.](#)

Al momento della proposizione del presente ricorso, il Prof. Greif è in attesa della formalizzazione del contratto per la cattedra A27 presso il Liceo Carducci di Ferrara, sede di Bondeno, con il termine del 30/06/2025.

Se da un lato, quindi, il prof. Greif ha scongiurato il pericolo, paventato anche all'udienza del 31/10/2024, di perdere il posto di lavoro, essendo plausibile, al momento, la conferma sino al 30/06/2025, si osserva che si tratta di un contratto che non ottempera all'ordinanza resa in sede cautelare, con lesione dei diritti del ricorrente.

Il prof. Greif, quindi, al fine di preservare gli effetti dell'ordinanza, non adempiuta, si vede costretto a proporre la tutela di merito, con richiesta di pagamento delle somme di cui avrebbe diritto qualora il Ministero lo avesse nominato già con la selezione del 11/09/2024, dedotto quanto percepito in forza degli ulteriori contratti nel frattempo sottoscritti con il Ministero.

Inoltre, il Prof. Greif, in assenza della nomina con contratto con scadenza 31/08/2025, non si è visto riconosciuta la “carta del docente”, erogata agli altri insegnanti nel mese di ottobre 2024.

CONCLUSIONI

Per i motivi esposti il Prof. Michele Greif, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

confermare quanto disposto con ordinanza in data 31/10/2024, comunicata il 04/11/2024 e, quindi, il diritto del ricorrente ad una cattedra a tempo pieno con scadenza del contratto al 31/08/2025, sulla classe di concorso A26, o classe equivalente tra quelle indicate nella istanza di inserimento nelle graduatorie;

Accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31/08/2025, classe di concorso A026, per presso l'Istituto Superiore Remo Brindisi, o altro Istituto, o altro, previa disapplicazione del bollettino di nomina del 11/09/2024, nella parte gli incarichi sono stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione in graduatoria GPS di seconda fascia;

accertare il diritto del ricorrente e condannare l'Amministrazione convenuta alla retribuzione prevista dal CCNL vigente, per un rapporto di lavoro full-time, oltre istituti contrattuali, da quantificarsi nelle retribuzioni che sarebbero maturate dal 11/09/2024 al 31/08/2025, dedotto quanto percepito in forza di assegnazione ad altri incarichi a tempo determinato con durata inferiore.

Condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 500,00 a titolo di "carta del docente".

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

PRODUZIONE DOCUMENTALE

[01. graduatoria provinciale supplenze 2024.pdf](#)

[02. istanza Greif 05-08-2024 .pdf](#)

[03. nomina a.s. 2022-2023.pdf](#)

[04. nomina a.s. 2023-2024.pdf](#)

[05. Bollettino_Nomine_6set2024.pdf](#)

[06. ordinanza 88.16-05-2024.pdf](#)

[07. Bollettino_Nomine_11set2024.pdf](#)

[08. Bollettino_Nomine_20set2024.pdf](#)

[09. contratto di lavoro 25-09-2024.pdf](#)

[10. ordinanza causa ex art. 700 cpc.pdf](#)

[11. notifica ordinanza.zip](#)

[12. assunzione in servizio.pdf](#)

[13 buste paga da settembre a dicembre 2024.pdf](#)

[14. CONSEGNA MICHELE GREIF causa r.g. n. 660 2024.eml](#)

[15. ricorso ex art. 700 cpc.pdf](#)

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che è dovuto il pagamento del contributo unificato di € 259,00.

Portomaggiore-Ferrara, 19 dicembre 2024

Avv. Nicola Romanin